

INFORMAZIONI SUL PRESTITO

Emittente

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato.

Sito Internet www.cdp.it

Long-Term Rating BBB/Baa3/BBB/BBB+ (da Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope)

Collocatore

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Iscrizione al REA n. 842633. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00.

Sito internet www.poste.it

Servizio Clienti 800 00 33 22

Disciplina del prestito

Il Garante dell'emissione è lo Stato italiano ai sensi dell'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportati sul sito Internet dell'Emittente.

COS'È IL BUONO FRUTTIFERO POSTALE

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

Il buono può essere rappresentato sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono dematerializzato), può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali e, ove dematerializzato, anche in via telematica, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come specificato di seguito.

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Tipologia	Il buono fruttifero postale Buono 170° CDP - Fedeltà (di seguito, "buoni 170° CDP - Fedeltà") ha durata di quattro anni e riconosce un rendimento fisso alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposto al momento del rimborso.
Emissione	I buoni 170° CDP - Fedeltà sono emessi da CDP S.p.A. su base giornaliera per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso i canali di vendita di Poste Italiane (c.d. emissione "a rubinetto").
Prezzo	I buoni 170° CDP - Fedeltà sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).
Intestazione	I buoni 170° CDP - Fedeltà possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche. È ammessa la cointestazione dei buoni a più soggetti, in numero non superiore a quattro. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. I buoni dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.
Durata	I buoni 170° CDP - Fedeltà hanno una durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione.
Tagli e limiti di importo	I buoni 170° CDP - Fedeltà sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo dei buoni 170° CDP - Fedeltà sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali, è pari a 1.000.000 di euro.
Requisiti soggettivi e oggettivi	La sottoscrizione dei buoni 170° CDP - Fedeltà è consentita a coloro che, nella qualità di intestatari o cointestatari, rimborsino a scadenza buoni fruttiferi postali cartacei o dematerializzati la cui data di scadenza sia uguale o successiva al 1° novembre 2019, ad eccezione dei buoni appartenenti alla tipologia "Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età". Con riferimento ai buoni cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, la sottoscrizione dei buoni 170° CDP - Fedeltà non è consentita all'intestatario o cointestatario che non sia presente all'atto del rimborso. Al rispetto dei requisiti soggettivi, la sottoscrizione dei buoni 170° CDP - Fedeltà è consentita esclusivamente nell'arco di un'unica giornata, anche successiva alla data del rimborso. Eventuali nuove sottoscrizioni potranno

Foglio informativo del Buono 170° CDP - Fedeltà

	<p>essere effettuate solo in caso di successivi ulteriori rimborsi a scadenza di buoni fruttiferi postali (ad eccezione dei buoni appartenenti alla tipologia "Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età") la cui data di scadenza sia uguale o successiva al 1° novembre 2019.</p>
Interessi	<p>I buoni 170° CDP - Fedeltà riconoscono interessi a tasso fisso corrisposti al momento del rimborso e non prima della scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione.</p> <p>Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta.</p> <p>Nella successiva sezione denominata "Condizioni Economiche" sono riportati i coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto e i tassi annui effettivi di rendimento lordi e netti corrispondenti, riconosciuti al compimento di ogni anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione (cfr. Tabella A).</p>
Modalità di sottoscrizione e rimborso	<p>I buoni 170° CDP - Fedeltà cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente presso tutti gli uffici postali. I buoni 170° CDP - Fedeltà dematerializzati sono sottoscrivibili esclusivamente presso tutti gli uffici postali e rimborsabili sia presso tutti gli uffici postali sia attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it e l'App BancoPosta. Per la sottoscrizione ed i rimborsi dei buoni dematerializzati è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la medesima intestazione dei buoni¹.</p> <p>Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle "Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito", unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.</p> <p>I buoni 170° CDP - Fedeltà sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del quarto anno con diritto alla restituzione dell'intero capitale sottoscritto e degli interessi maturati secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi".</p> <p>A richiesta del titolare i buoni 170° CDP - Fedeltà possono essere rimborsati anticipatamente, con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto secondo quanto previsto alla precedente sezione "Interessi". In tal caso non vengono corrisposti interessi.</p> <p>I buoni 170° CDP - Fedeltà cartacei sono rimborsabili solo per l'intero importo sottoscritto, mentre i buoni 170° CDP - Fedeltà dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente, per importi sottoscritti di 50 euro e multipli. In questo caso, non vengono corrisposti interessi sulla porzione del buono rimborsato.</p> <p>Il rimborso dei buoni 170° CDP - Fedeltà cointestati può essere richiesto da tutti i cointestatari congiuntamente o da ciascun intestatario separatamente, a seconda della modalità scelta all'atto della sottoscrizione e riportata sui titoli.</p> <p>Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i buoni, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.</p>
Costi e spese	<p>Nessun costo è previsto per la sottoscrizione ed il rimborso dei buoni. La duplicazione del buono comporta il pagamento di una spesa di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.</p>
Regime Fiscale	<p>Gli interessi fissi e gli altri proventi maturati sui buoni sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. I buoni sono assoggettati ad imposta di bollo². Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.</p> <p>L'applicazione dell'imposta di bollo, in caso di rimborso anticipato dei buoni rispetto alla loro scadenza naturale, può determinare un valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, ai risparmiatori sarà restituito l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. In ogni caso, il predetto importo sarà calcolato secondo le aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.</p>
Limiti alla circolazione	<p>I buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I buoni non possono essere dati in pegno.</p>
Termini di prescrizione	<p>I diritti dei titolari di buoni cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il</p>

¹ I rimborsi in via telematica sono consentiti ai titolari di libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart abilitati alle funzionalità dispositive del servizio Risparmio Postale On Line (RPOL), ai titolari di conto corrente postale abilitati al servizio BancoPostaonline e ai titolari di Conto BancoPosta Click.

² Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013

	31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
Sottrazione, distruzione o smarrimento	Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.
Informazioni sui rischi dell'operazione	Non sono corrisposti interessi per i buoni 170° CDP - Fedeltà rimborsati prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di sottoscrizione. I buoni non possono essere dati in pegno.

La sottoscrizione dei buoni comporta la piena conoscenza e accettazione delle "Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del Prestito" e delle condizioni economiche relative alla specifica tipologia e/o serie di buoni sottoscritti, descritte nella Scheda di Sintesi.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei buoni vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet www.cdp.it.

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

RECLAMI

L'intestatario può avanzare reclamo a Poste Italiane, per qualunque questione derivante dalla presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere, con una delle seguenti modalità:

- Posta ordinaria o raccomandata, indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Chief Operating Office –Servizi di Assistenza Clienti - Gestione Reclami Finanziari - Viale Europa 190 - 00144 Roma;
- Fax trasmesso al numero 06.59580160;
- In tutti gli uffici postali, compilando la specifica "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta";
- Posta Elettronica Certificata indirizzata a reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it;
- Sito internet di Poste Italiane S.p.A. compilando il modulo web "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta", disponibile su www.poste.it seguendo il seguente percorso: "Assistenza – Reclami – Servizi Finanziari".

Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi: (i) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Poste Italiane; (ii) al Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere a Poste Italiane.

Resta fermo il diritto di Poste Italiane e del Cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria una volta esperito uno dei procedimenti di mediazione obbligatoria ex art. 5, D. Lgs. 28/2010, di cui ai precedenti punti i e ii.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni in vigore dal 07 novembre 2019

Tabella A

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
4	1,04060401	1,03552851	1,00%	0,88%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale. I coefficienti netti sono calcolati considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente alla data di redazione del presente Foglio Informativo.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula: $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$, dove n indica il numero degli anni di possesso.